



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ, VALUTAZIONE  
Settore Senato Accademico  
MS/SP

Decreto Rettorale n. 311/2013 del 30/01/2013

## IL RETTORE

Vista la legge n. 394 del 28.06.1977, relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia";

Visto il D.P.R. n. 382 dell'11.07.1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

Vista la Legge Regionale n. 16 del 18 marzo 1992 "Diritto allo studio universitario";

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 avente ad oggetto "Modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15.03.2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13.04.2012 ed entrato in vigore il 14.04.2012;

Vista la deliberazione del Senato Accademico n. 5/2012/VII/1 del 21 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1/2013/VIII/7 del 29 gennaio 2013;

## DECRETA

È emanato il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

IL RETTORE  
(Prof. Ezio PELIZZETTI)

Visto il DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ, VALUTAZIONE



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA-UNIVERSITARI

### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### **ART. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, nel Comitato Universitario per lo sport, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di Studio e Consigli integrati di Corso di Studio, nei Consigli delle Scuole. Disciplina altresì la consultazione per l'individuazione di un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, preliminare alla elezione del rappresentante da parte del Consiglio degli studenti, ai sensi dell'art. 62 comma (2.d) dello Statuto.

##### **ART. 2 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette ogni due anni dal Rettore con decreto reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio delle elezioni.

2. Tale decreto indica la data delle elezioni; il numero degli studenti regolarmente iscritti, le Rappresentanze da eleggere negli Organi universitari ed extra - universitari e il relativo numero; l'attribuzione degli elettori ai Dipartimenti ai fini dell'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento; le modalità per la presentazione delle candidature; la composizione della Commissione Elettorale e della Commissione Elettorale d'Appello, l'individuazione dell'Ufficio Elettorale competente e tutte le scadenze relative alle elezioni.

3. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio delle elezioni l'Università comunica agli studenti attraverso la posta elettronica istituzionale l'indizione delle elezioni, indicando contestualmente l'apposita area del sito web dell'Ateneo in cui pubblica tutte le informazioni derivanti dal decreto rettorale e dai manifesti e ogni altra informazione da comunicarsi riguardo alle elezioni.

##### **ART. 3 – Manifesti elettorali**

1. L'Università pubblica nella pagina web dell'Ateneo e in tutte le sedi universitarie i manifesti per le votazioni almeno venti giorni prima dell'inizio delle stesse.

2. Tali manifesti indicano:

- ubicazione dei seggi ed il direttore di Dipartimento responsabile di ciascun seggio;
- modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al seggio, numero dei rappresentanti da eleggere per ogni Organo).

3. L'Università pubblica nella pagina web dell'Ateneo i manifesti dei candidati, almeno dodici giorni prima delle elezioni. Tali manifesti indicano:

- l'Organo collegiale;
- la colorazione delle schede per ciascun Organo;
- il numero massimo delle preferenze esprimibili;
- il nome, il motto (o il simbolo) e il numero progressivo di ciascuna lista;
- i nomi e gli eventuali soprannomi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati da luogo e data di nascita.

4. I nomi delle liste, dei loro candidati ed i loro eventuali contrassegni sono altresì stampati sulle schede elettorali di ogni organo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## **ART. 4 – Elettorato attivo**

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, all'anno accademico corrente. L'iscrizione degli Studenti all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti.
2. L'elettorato attivo spetta secondo la seguente ripartizione:
  - a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, il Comitato Universitario per lo Sport, a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico e del vecchio ordinamento, e dei Dottorati;
  - b) per i Consigli di dipartimento, a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, dei corsi dipartimentali. Nel caso di corsi interdipartimentali tali studenti esprimono un voto ponderato per i Consigli di tutti i dipartimenti di riferimento, ai sensi del Regolamento di applicazione dell'art. 21 e dell'art. 94 dello Statuto e della Tabella dei Dipartimenti di riferimento approvata dal Senato Accademico.
  - c) per i Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento), a tutti gli studenti iscritti ai Corsi corrispondenti.
  - d) per i Consigli delle Scuole a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento afferenti alla Scuola.

## **ART. 5 – Elettorato passivo**

1. Nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, l'elettorato passivo è riservato agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi.
2. Nessun elettore può presentare la propria candidatura per più di un Organo di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4 e per non più di due Organi di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4.
3. Il mandato, di durata biennale, in un organo è rinnovabile per una sola volta.

## **ART. 6 - Incompatibilità di incarichi**

1. Gli studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino eletti in uno stesso Organo sia come rappresentanti degli studenti, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

## **ART. 7 - Sistema elettorale**

1. Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi nel rispettivo organo collegiale.
2. Gli elettori possono esprimere un massimo di 1 preferenza per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4; al massimo 3 preferenze per l'elezione dei rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) comma 2 dell'art. 4.

## **ART. 8 - Costituzione Commissione Elettorale**

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni il Rettore nomina la Commissione Elettorale composta da:
  - a) Rettore o il Pro - Rettore (Presidente);
  - b) due Professori di cui uno di materie giuridiche;
  - c) Direttore Generale, o suo delegato, con funzioni di Segretario;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- d) Cinque studenti nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti nel rispetto delle minoranze almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni;
- e) due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo.

Nel decreto stesso il Rettore nomina due supplenti per ciascuna delle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) che subentreranno secondo l'ordine progressivo di trascrizione. I supplenti degli studenti sono indicati dal Consiglio degli studenti almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni.

2. La Commissione opera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **ART. 9 - Compiti della Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale ha il compito di:

- a) verificare l'ammissibilità delle liste ai sensi dell'art. 12
- b)** verificare entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature la candidabilità e l'eleggibilità dei candidati;
- c) decidere sui ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati almeno 5 giorni prima della data della votazione;
- d) decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione negli elenchi degli elettori entro la data delle votazioni;
- e) stabilire l'ubicazione dei seggi, sentito il parere dei Direttori di dipartimento;
- f) individuare i componenti dei seggi elettorali;
- g) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; accertare le violazioni del divieto di propaganda elettorale nei giorni di votazione e comminare le sanzioni;
- h) decidere sui ricorsi relativi alla regolarità delle operazioni elettorali presentati al Presidente;
- i) proclamare gli eletti.

2. I ricorsi di cui al punto (c) devono essere presentati almeno dieci giorni prima della data della votazione. I ricorsi di cui al punto (h) del comma 1 devono essere presentati entro 3 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali; la commissione elettorale decide su di essi entro 7 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi e contestualmente proclama gli eletti.

## **ART. 10 - Data e orario delle votazioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti avranno luogo in due giornate con i seguenti orari:

- 1° giorno dalle ore 8.30 alle ore 19.00 votazione
- 2° giorno dalle ore 8.30 alle ore 15.00 votazione

Per le operazioni preliminari i seggi saranno aperti dalle ore 8.00 di ogni giorno stabilito.

2. A ogni elettore è assegnato un seggio e può votare soltanto presso tale seggio.

## **ART. 11 - Termine di presentazione delle liste**

1. La presentazione delle liste deve avvenire presso l'Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno che precede le votazioni.

2. Le liste presentate nell'ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. Per le liste non presenti nell'ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o denominazione cambiati, devono essere raccolte - nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei rispettivi organi - le firme di:

- a) almeno 50 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 4;
- b) almeno 20 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 4.
- c) almeno 5 elettori non candidati per gli organi di cui alla lettera c) e d) comma 2 dell'art. 4.

Le firme dei presentatori devono essere corredate dai dati anagrafici della residenza ed eventuale numero telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale e dal numero di matricola e hanno valore di autocertificazione. Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.

4. Nessun elettore può sottoscrivere la presentazione di più candidature per uno stesso Organo.

5. Le liste sono tenute a indicare, un proprio rappresentante e un supplente per ogni seggio in cui la lista è presente.

## **ART. 12 – Liste e candidature**

1. Ogni gruppo di Studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo) ricevendo un numero progressivo di presentazione. Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi all'interno dell'Università, oppure riproducenti soggetti religiosi.

2. I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell'ordine da essi prescelto, devono essere corredate da dati anagrafici e dal numero di matricola.

3. Ogni candidato deve presentare dichiarazione di accettazione della candidatura, indicante la lista con cui intende presentarsi, i propri dati anagrafici ed il numero di matricola che deve essere sottoscritto con valore di autocertificazione.

4. Il nome ed eventualmente il motto (o il simbolo) e l'elenco dei candidati devono essere trasmessi all'Ufficio Elettorale in formato elettronico.

## **ART. 13 - Rappresentanti di lista**

1. I nominativi dei rappresentanti di lista e dei loro supplenti devono essere comunicati all'Ufficio elettorale non oltre le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data di inizio delle votazioni. All'atto della presentazione, devono essere indicati il recapito e il numero telefonico di ogni rappresentante per eventuali comunicazioni

2. L'Ufficio Elettorale rilascerà a ogni Rappresentante una dichiarazione di nomina da presentare ai Presidenti di seggio, anche ai fini della verifica del silenzio elettorale e della generale correttezza dello svolgimento del voto.

3. Una stessa persona può essere rappresentante per più di un seggio, in un massimo di tre seggi.

## **ART. 14 - Numerazione delle liste**

1. Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale e a queste viene attribuito un numero. L'attribuzione del numero di lista avviene mediante sorteggio.

## **ART. 15 - Trasmissione elenchi votanti alla Commissione Elettorale**

1. Gli Uffici competenti dell'Università trasmetteranno alla Commissione Elettorale, in tempo utile per le operazioni di controllo di cui all'art. 9 gli elenchi degli elettori, determinati in base ai criteri stabiliti dall'art. 4.

## **ART. 16 - Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. Gli elenchi degli elettori sono disponibili almeno venti giorni prima delle votazioni presso le segreterie di riferimento e presso la Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei. Gli elettori che pur risultando regolarmente iscritti non siano stati inclusi nell'elenco possono chiedere alla segreteria di appartenenza e alla Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei il rilascio di un certificato di autorizzazione al voto.
2. La Segreteria Studenti/Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei non rilascia certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno di votazione.
3. La Segreteria Studenti/Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 4. Avverso la decisione della Segreteria Studenti e della Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro 5 giorni prima del voto.

## **ART. 17 – Propaganda elettorale**

1. Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i Direttori di Dipartimento, su richiesta dei candidati, possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni le lezioni per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Direttore e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).
2. Il calendario per l'assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito da ciascun Direttore di Dipartimento.
3. In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.

## **ART. 18 - Divieto propaganda elettorale nei giorni di votazione**

1. Nei giorni delle votazioni è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale presso tutte le sedi dell'Università e dell'Ente Universitario per il Diritto allo Studio, ivi compresi i luoghi di svolgimento della didattica, le biblioteche, le aule studio, i dipartimenti, i laboratori, e i punti di accesso a tali luoghi.
2. Costituiscono atti di propaganda elettorale ai sensi del comma 1:
  - a) l'affissione di manifesti elettorali, fatti salvi quelli precedentemente appesi;
  - b) la distribuzione di qualsiasi materiale atto ad orientare il voto;
  - c) ogni attività inerente, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale che abbia come scopo, immediato o mediato, di acquistare voti o di sottrarne agli avversari, o di convincere l'elettore a non votare, o a presentare scheda bianca, o a rendere il voto nullo.
3. In caso di violazioni del divieto di cui al primo e secondo comma, potranno essere comminate sanzioni sia alle liste elettorali, sia a singoli candidati o elettori. Il Direttore del Dipartimento responsabile per il seggio, ai sensi del secondo comma dell'art. 44, o il suo delegato, informa prontamente la Commissione Elettorale delle violazioni riscontrate.
4. La Commissione Elettorale accerta le violazioni di cui al primo e secondo comma, in base alle segnalazioni ricevute dal Presidente del seggio o dal Direttore del Dipartimento responsabile per il seggio, o del suo delegato. La Commissione Elettorale non prende in considerazione le denunce non sufficientemente documentate; non saranno considerate sufficienti le sole testimonianze, se non del direttore di dipartimento, o del suo delegato, e del presidente del seggio.
5. Il responsabile della violazione del divieto di propaganda elettorale è sanzionato con una nota scritta di biasimo. La Commissione Elettorale, nel caso di violazioni di particolare gravità, può disporre la sospensione del diritto a essere nominato o eletto a ricoprire, per un periodo non inferiore a un biennio, cariche accademiche o funzioni organizzative o incarichi istituzionali nell'Ateneo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

6. Nel caso di violazioni di particolare gravità da parte di uno o più candidati, la Commissione Elettorale può stabilire l'annullamento delle relative preferenze nei seggi coinvolti, sino all'annullamento di tutte le schede in cui viene espresso il voto per i soggetti coinvolti.

7. Qualora il responsabile della violazione sia un candidato o un rappresentante di lista, la lista in questione è sanzionata con la reprimenda rettorale, che comporta la perdita di onorabilità per un anno.

## **ART. 19 - Seggi elettorali**

1. I seggi elettorali sono ubicati presso le sedi ritenute più idonee dalla Commissione Elettorale.

## **ART. 20 - Composizione seggi**

1. I Presidenti e i componenti dei seggi sono nominati con Decreto Rettorale su indicazione della Commissione Elettorale.

2. Ogni seggio è composto da un totale di cinque componenti individuati tra:

a) Studenti, che non siano candidati o rappresentanti di lista, designati dai Direttori di Dipartimento tra coloro che stanno svolgendo attività di collaborazione a tempo parziale per i Dipartimenti medesimi, in mancanza di studenti con contratto di collaborazione 200 ore dei Dipartimenti si possono inserire gli studenti con contratto di collaborazione 200 ore dell'Amministrazione Centrale.

b) Dipendenti dell'Università di Torino mediante estrazione tra tutto il personale tecnico – amministrativo, i cui elenchi vengono forniti dalla Direzione Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Per ogni seggio verranno nominati 5 supplenti tra Studenti e Dipendenti dell'Università.

3. Le ore effettuate dagli studenti 200 ore presso i seggi devono essere comunicate dai Presidenti dei seggi ai relativi Dipartimenti ed alla Direzione competente affinché queste vengano conteggiate nel numero delle ore svolte dagli studenti per il completamento delle ore previste dal contratto.

4. L'Ufficio di Presidente, di scrutatore e di scrutatore supplente è obbligatorio per le persone designate.

## **ART. 21 - Costituzione seggi**

1. Ogni seggio si costituisce alle ore 15.00 del giorno precedente le votazioni.

2. Il Presidente procede all'insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista di cui all'art. 13.

## **ART. 22 - Sostituzione componenti di seggio**

1. In caso di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente provvede alla sostituzione con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso che si renda necessaria la sostituzione di qualche scrutatore.

2. Nel caso in cui la costituzione del seggio risulti impossibile per la mancanza del numero stabilito di scrutatori, anche dopo aver fatto ricorso ai supplenti, il Presidente chiede la designazione di nuovi supplenti alla Commissione Elettorale.

3. In caso di assenza del Presidente, all'ora stabilita per la costituzione del seggio, viene nominato un nuovo Presidente tra gli Scrutatori presenti al seggio, con integrazione di uno scrutatore supplente.

## **ART. 23 - Nomina Vice - Presidente e Segretario**

1. Il Presidente designa tra gli scrutatori un Vice-Presidente e un Segretario. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di momentaneo impedimento; il



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.

## **ART. 24 - Votazione**

1. Lo studente elettore, una volta ricevute le schede, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita. Il voto si esprime contrassegnando:
  - il simbolo della lista prescelta
  - il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i
  - il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/prescelto/i nell'ambito della stessa lista
2. In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso.
3. È nullo il voto espresso contrassegnando il simbolo di una lista e un candidato appartenente a una lista diversa.

## **ART. 25 - Scrutinio**

1. Al termine della votazione, il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede, procedendo allo spoglio dei voti nel seguente ordine:
  - a) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
  - b) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
  - c) consultazione per i Rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione;
  - d) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte;
  - e) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario per lo Sport;
  - f) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
  - g) elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio/integrati per Laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.
  - h) elezioni dei Rappresentanti nei Consigli delle Scuole
2. Per ciascuna delle categorie di schede sopra menzionate, uno scrutatore estrae dall'urna ogni scheda e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce il numero e il nome o motto della lista votata e le eventuali preferenze espresse, nonché l'eventuale ponderazione del voto nel caso dell'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento. Il Presidente passa la scheda ad altro scrutatore che prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza; un terzo scrutatore pone le schede nella cassetta da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono essere toccate soltanto dal Presidente e dagli scrutatori. Al termine dello spoglio delle schede di ciascuna delle categorie, il Presidente conta sia il numero dei votanti sia il numero dei voti validi riportati complessivamente dalle varie liste, sommato a quello dei voti nulli o contestati ed a quello delle schede bianche; quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti iscritti al seggio indicando i motivi di una eventuale discordanza.
3. Le precedenti operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato deve essere fatta menzione nel verbale.

## **ART. 26 - Validità dei voti**

1. La validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni volta che da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.





2. Sono però nulli i voti contenuti in schede le quali presentino scritture o segni tali da poter far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo.

## **ART. 27 - Voti contestati**

1. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti, contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame di competenza della Commissione Elettorale. I voti contestati devono essere raggruppati per ogni singola elezione per i vari candidati, secondo i motivi di contestazione, che devono essere indicati in maniera circostanziata. Le schede corrispondenti a voti contestati, siano essi stati assegnati o no, e le carte relative ad eventuali reclami o proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori.

## **ART. 28 - Esame dei documenti da parte della Commissione elettorale**

1. La Commissione elettorale, dopo aver ricevuto dai Presidenti di tutti i seggi i documenti di cui al successivo articolo 55, procede immediatamente a controllarne la regolarità e, condotte ove occorra le relative indagini, decide su eventuali ricorsi presentati dai rappresentanti di lista nonché sulle dichiarazioni messe a verbale dai rappresentanti di lista. Decide inoltre sui voti contestati. In caso di gravissime violazioni del regolamento elettorale la commissione può proporre al Senato Accademico sanzioni disciplinari per studenti, docenti o personale tecnico-amministrativo dell'Università, sino a prevedere per gli studenti l'interdizione al sostenere esami di profitto sino ad un massimo di 12 mesi.

## **ART. 29 - Dichiarazione nullità e ripetizione votazione**

1. Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini o incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile.

2. La Commissione elettorale è tenuta a indire una nuova votazione per il seggio entro il termine massimo di trenta giorni.

## **ART. 30 – Criteri per l'individuazione degli eletti**

1. Controllata la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, la Commissione elettorale procede all'attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale secondo il metodo d'Hondt:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
- b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato alla lettera d);



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

## ART. 31 - Numero degli eletti

1. Gli eletti saranno uguali a:
  - a) 6 per il Senato Accademico dell'Università;
  - b) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
  - c) 1 candidato maggiormente votato per il Nucleo di Valutazione; nominativo da comunicarsi al Consiglio degli studenti.
  - d) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte.
  - e) 4 per il Comitato Universitario per lo Sport;
  - f) per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
  - g) per i Consigli di Corso di studio/integrati di Laurea triennale, Specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
  - h) per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo;
2. Gli eletti al Senato Accademico saranno ugualmente suddivisi tra i sotto indicati raggruppamenti:
  - a) Collegio 1, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
    - dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di scienze umanistiche;
    - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Filosofia e scienze dell'educazione, Studi storici, Studi umanistici;
    - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
  - b) Collegio 2, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
    - dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di Management e economia ed alla Scuola di scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali;
    - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Dipartimenti di Scienze, Progetto e politiche del territorio, Management, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Culture, Politica e società, Economia Cognetti de Martiis, Giurisprudenza;
    - dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti.
  - c) Collegio 3, elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
    - dagli studenti dei corsi di studio afferenti alla Scuola di scienze della natura, alla Scuola di medicina ed alla Scuola di agraria e medicina veterinaria;
    - dagli ulteriori studenti dei corsi di studio monodipartimentali dei Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Dipartimenti di Scienza e tecnologia del farmaco, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica Giuseppe Peano, Scienze della terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute,



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Neuroscienze, Oncologia, Scienze chirurgiche, Scienze cliniche e biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze mediche, Scienze agrarie forestali e alimentari, Scienze veterinarie;  
– dai dottorandi afferenti agli stessi Dipartimenti

## **ART. 32 - Proclamazione degli eletti**

1. La Commissione elettorale dichiara eletti i candidati di cui all'art. 30, lettera f. I lavori della Commissione elettorale si concludono con la proclamazione degli eletti e la firma del verbale della riunione conclusiva. Gli atti e il materiale della Commissione vengono presi in consegna dal Direttore Generale o suo delegato.
2. Il Consiglio degli studenti riceve l'esito della consultazione di cui all'art. 31 comma (1.c) e nella prima seduta utile procede alla elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione tenuto conto dell'esito della consultazione.

## **ART. 33 - Commissione Elettorale d'Appello**

1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale d'Appello.
2. Almeno trenta giorni prima dell'inizio delle elezioni il Rettore nomina la Commissione Elettorale d'Appello composta da:
  - a) un professore di prima fascia esperto in materie giuridiche che assume le funzioni di Presidente;
  - b) due Direttori di Dipartimento;
  - c) tre studenti nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli studenti nel rispetto delle minoranze almeno 35 giorni prima dell'inizio delle elezioni;
  - d) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università, con funzioni di Segretario.
3. L'Ufficio di componente della Commissione Elettorale d'Appello è obbligatorio per le persone designate di cui alle lettere b), c) e d).
4. I ricorsi alla Commissione Elettorale d'Appello, avverso alle decisioni della Commissione elettorale, devono essere presentati al Presidente della Commissione nel termine di 3 giorni dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale d'Appello decide su di essi entro 7 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi.

## **ART. 34 - Compiti della Commissione elettorale d'Appello**

1. La Commissione elettorale d'Appello viene insediata dal Rettore dopo la conclusione dei lavori della Commissione elettorale. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione Elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere le indagini che riterrà più opportune. Le conclusioni della Commissione elettorale d'appello, contenute nel relativo verbale, sono definitive e possono essere impugnate soltanto in sede giurisdizionale.

## **ART. 35 - Nomina rappresentanti negli Organi**

1. Dopo la proclamazione degli eletti o eventualmente esaurite le pratiche di ricorso pendenti, il Rettore procede tempestivamente nell'ambito della propria competenza alla nomina dei rappresentanti degli studenti negli Organi per i quali sono state indette le votazioni.
2. I provvedimenti rettorali saranno trasmessi con modalità telematica all'indirizzo istituzionale di posta elettronica degli studenti eletti.

## **ART. 36 - Durata del mandato e sostituzioni**



1. Gli eletti durano in carica due anni. Nel caso che nel periodo del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il candidato primo tra i non eletti, nell'ambito della stessa lista. Qualora la lista dei subentranti sia esaurita, il Presidente dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.

## CAPO II SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO

### ART. 37 - Consegna materiale seggio

1. Entro le ore 15.00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale fa pervenire ad ogni Presidente di seggio per il tramite dell'Ufficio elettorale:

- a) il decreto di costituzione del seggio;
- b) il manifesto con l'ubicazione dei seggi;
- c) elenco degli elettori assegnati al seggio;
- d) due copie di manifesti contenenti le candidature;
- e) l'indicazione dei rappresentanti ai seggi;
- f) un plico contenente il timbro del seggio elettorale;
- g) le schede;
- h) un numero di urne uguale al numero di aree oggetto di votazione al seggio;
- i) matite copiative.

### ART. 38 - Caratteristiche del seggio

1. Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, su cui sono collocate le urne e la scatola contenente le schede da consegnare agli elettori e di almeno due cabine chiuse per l'espressione del voto.

2. Le porte e le finestre adiacenti ai tavoli devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

3. All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati

### ART. 39 - Presenze al seggio

1. Almeno tre membri del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

### ART. 40 - Rappresentanti di lista al seggio

1. I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. I candidati possono assistere allo spoglio delle schede, ma non possono intervenire.

### ART. 41 - Vidimazione delle schede

1. Costituitosi il seggio e nominato il Presidente, si dà inizio alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali il Presidente o uno scrutatore da lui designato appone il timbro del seggio e la propria firma.

2. Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dall'aula.

### ART. 42 - Custodia delle schede dopo la vidimazione



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

1. Al termine dell'autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nelle apposite scatole, che il Presidente provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

## **ART. 43 – Accesso al seggio**

1. Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

## **ART. 44 - Mantenimento ordine nel seggio**

1. Il Presidente del seggio è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può con ordinanza motivata, inserita a verbale, allontanare dall'aula lo scrutatore o il rappresentante di lista o l'elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento di uno scrutatore egli ne informa la Commissione Elettorale e procede alla sostituzione ricorrendo ad un supplente.

2. Il Direttore di Dipartimento responsabile per il seggio assicura al presidente di seggio il necessario supporto nel garantire il regolare svolgimento delle elezioni, anche tramite propri delegati, che in nessun caso possono essere studenti. Il direttore, o il suo delegato, nel caso di turbativa dello svolgimento delle elezioni o di attività illecita di propaganda elettorale prende immediati provvedimenti, anche disponendo l'allontanamento del responsabile della violazione dalle sedi di cui al primo comma dell'art. 18, eventualmente anche per tutta la durata delle votazioni, e informa tempestivamente la Commissione Elettorale.

3. I Rappresentanti di lista presso i seggi, nominati ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, sono corresponsabili del regolare svolgimento delle operazioni di voto nei seggi e nei luoghi di cui al primo comma dell'art. 18. Nel caso in cui vengano a conoscenza di una violazione del divieto di propaganda elettorale sono tenuti ad intervenire tempestivamente per la interruzione e rimozione dei comportamenti scorretti, dandone comunicazione al presidente di seggio. Qualora il rappresentante della lista oggetto della violazione del silenzio, richiamato a svolgere il dovere di controllo, non vi adempia, si dovrà comunicare l'inadempienza al Direttore del Dipartimento responsabile del seggio.

## **ART. 45 - Sospensione votazioni**

1. In caso di disordine o di incidenti, il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore l'intervento della forza pubblica per fare espellere coloro che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Qualora i disordini o gli incidenti configurino un'ipotesi di reato, il Rettore è tenuto a farne immediata denuncia. In caso di tumulti o di incidenti di particolare gravità, quando ricorrano gli estremi di urgenza, il Presidente è autorizzato a richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica.

## **ART. 46 – Apertura delle votazioni**

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale.

2. In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di componenti del seggio e di rappresentanti ai seggi.

## **ART. 47 – Identificazione degli elettori**

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'Ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.



## **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

2. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.
3. Il Presidente consegna quindi all'elettore, insieme con la matita copiativa, una scheda per ciascuna elezione a cui lo studente stesso ha diritto di partecipare.
4. Le schede saranno di diverso colore a seconda delle diverse elezioni.
5. Lo scrutatore fa quindi apporre nel registro la firma da parte dello studente.

### **ART. 48 – votazione fuori cabina**

1. Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina: la scheda eventualmente compilata in luogo diverso vengono ritirate ed annullate e l'elettore non è più ammesso al voto.
2. Dell'annullamento delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.

### **ART. 49 - Schede deteriorate**

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o reca segni o tracce, oppure se egli stesso l'ha deteriorata, può chiedere al Presidente la sostituzione, restituendo la prima scheda, che viene conservata e messa in un plico su cui il Presidente scrive "Scheda deteriorata" aggiungendovi la sua firma.
2. Del deterioramento della scheda viene fatta menzione nel verbale.

### **ART. 50 - Consegna delle schede dopo il voto**

1. Compite le operazioni di voto, l'elettore inserisce le schede chiuse nelle apposite urne.

### **ART. 51 – Accompagnamento al seggio**

1. L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico, può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi.  
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

### **ART. 52 - Espressione del voto oltre l'orario**

1. Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli elettori presenti nel seggio elettorale.

### **ART. 53 - Decisioni su reclami e incidenti relativi a operazioni di voto**

1. Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami, su difficoltà e incidenti sollevati in merito alle operazioni di voto.

### **ART. 54 - Chiusura delle votazioni**

1. Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente:
  - a) dichiara chiusa la votazione;
  - b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori integrato, ai sensi dell'art. 47;
  - c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

d) conta le schede non utilizzate e riscontra che il numero delle schede residue più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno restituita, nonché le schede eventualmente annullate o deteriorate;

e) racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.

2. Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

## **ART. 55 - Trasmissione dei risultati**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette alla Commissione Elettorale, oltre al plico contenente gli elenchi degli elettori ed i certificati di autorizzazione al voto, per ciascuna delle elezioni:

- i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti validi, insieme alle copie delle tabelle di scrutinio;
- i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
- i plichi contenenti le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le carte relative a eventuali reclami e proteste;
- i plichi contenenti le schede annullate o deteriorate;
- i plichi contenenti le schede non utilizzate;
- il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Il Presidente trasmette inoltre, la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio all'Ufficio Elettorale insieme al restante materiale di cancelleria.

## **ART. 56 - Rinvio a disposizioni generali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti relative alle elezioni per i consigli comunali.

## **CAPO III NORME TRANSITORIE**

### **ART. 57**

1. In prima applicazione si considerano regolarmente iscritti al primo anno tutti gli studenti che abbiano pagato almeno la prima rata di iscrizione all'A.A. 2012-2013.

2. In prima applicazione il Senato degli Studenti svolge il ruolo attribuito al Consiglio degli Studenti.

### **ART. 58**

1. In prima applicazione il termine per la presentazione delle liste di cui all'art. 11 comma 1, è ridotto alle ore 12.00 del diciassettesimo giorno che precede le votazioni.

2. In prima applicazione il termine per la decisione da parte della Commissione Elettorale dei ricorsi relativi alla regolarità delle operazioni elettorali di cui al comma 2 dell'art. 9 è ridotto a due giorni.

3. In prima applicazione il termine per la decisione da parte della Commissione Elettorale d'Appello dei ricorsi avverso le decisioni della Commissione Elettorale di cui al comma 4 dell'art. 33 è ridotto a cinque giorni.

4. In prima applicazione l'elenco dei rappresentanti degli studenti costituenti l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore per il mandato 2013-2019 è dato dall'elenco degli eletti proclamati dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 9.